

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 giugno 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

A) DELL'AMMENDA DI €500,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE;

B) DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIGNOR PALLADORO TOMMASO;

C) DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE INFLITTA AL SIGNOR DI MARCO MARIO; SEGUITO GARA COMELT TONIOLO MILANO/C.U.S. CHIETI A.S.D. DEL 5.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 7.5.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal C.U.S. Chieti A.S.D. di Chieti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 26 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete